V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica. Atto n. 406 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 76

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 404 (Rilievi alla II Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)* 81

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026. C. 2850 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 82

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 83

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 89

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86:

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, nn. 1 e 2.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, nn. 3 e 4.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, nn. 5 e 6.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, nn. 7 e 8 (Rilievi alla I Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* 86

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 88

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.
Atto n. 406.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in ordine alle richieste di chiarimento formulate dalle relatrice nella seduta dello scorso 16 giugno, fa presente, in primo luogo, che la disposizione di cui all'articolo 5, che conferisce agli ITS *Academy* la facoltà di progettare corsi dedicati alla valorizzazione della filiera florovivaistica, è volta al rafforzamento qualitativo dell'offerta formativa già esistente, nel rispetto delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, pertanto, gli ITS *Academy*, nel pieno rispetto della loro autonomia organizzativa e della competenza regionale in materia di programmazione dell'offerta formativa, potranno esercitare tale facoltà attraverso una rimodulazione dell'offerta già attivabile a legislazione vigente.

Segnala inoltre che la facoltà per le istituzioni universitarie di promuovere l'attivazione di specifici *master* e corsi di perfezionamento, al fine di valorizzare il settore della filiera florovivaistica, può essere esercitata, come espressamente previsto dall'articolo 6, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei bilanci delle medesime istituzioni e la rimodulabilità di tali risorse finanziarie, che consente l'attivazione dei predetti percorsi formativi senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è assicurata dal vigente quadro ordinamentale, tenuto conto che i citati percorsi formativi rientrano tra le attività ordinariamente programmabili dagli atenei, che già dispongono di strumenti di flessibilità nella gestione della propria offerta formativa e che, nell'esercizio della propria autonomia, possono rimodulare risorse interne già destinate alla didattica post-laurea, inclusi fondi derivanti da contribuzioni degli iscritti, da convenzioni con soggetti pubblici e privati e da eventuali forme di cofinanziamento.

Fa presente, inoltre, che la disposizione di cui all'articolo 8, che demanda a un decreto direttoriale l'individuazione dei mercati all'ingrosso da utilizzare come piattaforme logistiche per lo stoccaggio, la movimentazione e la distribuzione dei prodotti vegetali, ha natura programmatoria e di indirizzo, è finalizzata a orientare l'evoluzione della rete logistica e distributiva del settore florovivaistico, senza introdurre obblighi giuridicamente vincolanti di realizzazione di infrastrutture né prevedere interventi diretti a carico delle amministrazioni pubbliche e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto del fatto che la predetta attività, avente carattere eminentemente amministrativo, rientra nelle

competenze istituzionali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e può pertanto essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Precisa che, alla luce del fatto che l'articolo 8 dello schema di decreto in esame, nella sua attuale formulazione, non prevede interventi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non si è reso necessario impiegare le risorse di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 102 del 2024, come modificata dall'articolo 14-*ter* del decreto-legge n. 38 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 2026, fermo restando che, qualora si intendessero destinare risorse volte all'erogazione di contributi a favore degli operatori economici per la realizzazione di interventi di adeguamento logistico nei mercati all'ingrosso individuati come strategici per la filiera florovivaistica, ai relativi oneri si dovrà provvedere nei limiti delle risorse stanziate dal citato articolo 4, comma 2, della legge n. 102 del 2024. In tale ambito, evidenzia che risulterebbe adeguato destinare agli interventi di cui all'articolo 8, una autorizzazione di spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, che dovrebbero essere finalizzati all'erogazione di contributi a favore degli operatori economici per la realizzazione di interventi di adeguamento logistico nei mercati all'ingrosso individuati come strategici per la filiera florovivaistica.

Rileva che la disposizione di cui all'articolo 10, che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche da inserire nell'ambito dei Complementi per lo Sviluppo Rurale (CSR), si attua nell'ambito delle risorse già assegnate ai medesimi CSR, finanziati con fondi di provenienza nazionale e dell'Unione europea già programmati per il periodo di riferimento, mediante utilizzo di risorse già allocate per la realizzazione di interventi esistenti, i quali, nell'ambito della programmazione regionale, sono caratterizzati da margini di flessibilità gestionale e finanziaria, che consentono alle autorità di gestione di riallocare risorse tra interventi affini, in funzione delle priorità settoriali emergenti, di rimodulare le dotazioni finanziarie di specifiche azioni, nel rispetto delle procedure di modifica dei programmi previste dalla normativa dell'Unione europea, nonché di orientare in maniera più mirata le risorse già disponibili verso le finalità indicate dalla disposizione.

Rappresenta che l'articolo 12 dello schema di decreto in esame, nella sua attuale formulazione, non prevede interventi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la disposizione configura il Piano nazionale del settore florovivaistico quale strumento programmatico e strategico di indirizzo delle politiche di settore, che si limita a orientare l'utilizzo di strumenti e risorse già esistenti, e, pertanto, le azioni ricomprese nel Piano sono prevalentemente individuate in termini di indirizzi, priorità e linee di intervento, e risultano, in larga parte, attuabili dagli operatori economici del settore, nell'ambito delle ordinarie dinamiche di mercato, nonché dalle amministrazioni competenti, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Fa presente che alla luce di tale formulazione della disposizione, non si è reso necessario impiegare le risorse di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 102 del 2024, come modificata dall'articolo 14-*ter* del decreto-legge n. 38 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 2026, fermo restando che, qualora si intendessero destinare risorse aggiuntive al finanziamento delle principali linee di intervento individuate dal Piano, ai relativi oneri si dovrà provvedere nei limiti delle risorse stanziate dal citato articolo 4, comma 2, della legge n. 102 del 2024. In tale ambito, evidenzia che risulterebbe adeguato destinare agli interventi di cui all'articolo 12, una autorizzazione di spesa pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, che dovrebbe costituire una leva iniziale idonea a innescare investimenti pubblici e privati e a integrare in-

terventi già programmati a legislazione vigente.

Assicura che dalle attività di predisposizione e gestione del sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore florovivaistico, che l'articolo 13 demanda all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le predette attività sono riconducibili alle funzioni ordinariamente svolte dal medesimo Istituto, che già opera quale ente di riferimento per la raccolta, elaborazione e diffusione di dati economici e di mercato nel settore agricolo e agroalimentare e le modalità attuative della disposizione potranno essere calibrate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 13, comma 2, chiamato a definire il numero e l'elenco delle specie florovivaistiche oggetto di rilevazione.

Fa presente, altresì, che dalle disposizioni dell'articolo 15, in materia di attività di germinazione e certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, da un lato, tali attività si collocano integralmente nell'ambito delle funzioni istituzionali che l'articolo 2, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo n. 386 del 2003 già attribuisce alle regioni e alle province autonome, le quali dispongono, nell'ambito dei propri bilanci, di risorse destinate allo svolgimento delle attività di controllo, certificazione e supporto tecnico nel settore forestale e, dall'altro, la concreta organizzazione delle attività, ivi inclusa la scelta di eventuali soggetti cui delegare l'espletamento delle funzioni previste dal decreto, sotto la loro autorità e controllo, nonché la determinazione delle modalità operative di svolgimento delle funzioni, è rimessa alle stesse regioni e alle province autonome, che possono avvalersi dei margini di flessibilità gestionale e organizzativa già previsti a legislazione vigente per garantire un efficace svolgimento dei rispettivi compiti.

Assicura, infine, che dalle disposizioni di cui all'articolo 16, che attribuiscono alle regioni la facoltà di promuovere interventi di messa a dimora di alberi per finalità forestali e ornamentali, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che interventi riconducibili a tali finalità risultano già previsti nell'ambito della Strategia forestale nazionale, che include azioni specifiche volte sia all'incremento della superficie forestale sia allo sviluppo del verde urbano e periurbano, e che ulteriori risorse possono derivare dall'integrazione con programmi regionali, inclusi i Complementi per lo sviluppo rurale, nonché da altre iniziative nazionali, fermo restando che l'articolo 16 configura una mera facoltà attribuita alle regioni, che resta comunque subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie nei bilanci regionali e alla programmazione degli strumenti esistenti.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica (Atto n. 406);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la disposizione di cui all'articolo 5, che conferisce agli ITS *Academy* la facoltà di progettare corsi dedicati alla valorizzazione della filiera florovivaistica, è volta al rafforzamento qualitativo dell'offerta formativa già esistente, nel rispetto delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, pertanto, gli ITS *Academy*, nel pieno rispetto della loro autonomia organizzativa e della competenza regionale in materia di programmazione dell'offerta formativa, potranno esercitare tale facoltà attraverso una rimodulazione dell'offerta già attivabile a legislazione vigente;

la facoltà per le istituzioni universitarie di promuovere l'attivazione di specifici *master* e corsi di perfezionamento, al fine di valorizzare il settore della filiera florovivaistica, può essere esercitata, come espressamente previsto dall'articolo 6, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei bilanci delle medesime istituzioni e la rimodulabilità di tali risorse finanziarie, che consente l'attivazione dei predetti percorsi formativi senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è assicurata dal vigente quadro ordinamentale, tenuto conto che i citati percorsi formativi rientrano tra le attività ordinariamente programmabili dagli atenei, che già dispongono di strumenti di flessibilità nella gestione della propria offerta formativa e che, nell'esercizio della propria autonomia, possono rimodulare risorse interne già destinate alla didattica post-laurea, inclusi fondi derivanti da contribuzioni degli iscritti, da convenzioni con soggetti pubblici e privati e da eventuali forme di cofinanziamento;

la disposizione di cui all'articolo 8, che demanda a un decreto direttoriale l'individuazione dei mercati all'ingrosso da utilizzare come piattaforme logistiche per lo stoccaggio, la movimentazione e la distribuzione dei prodotti vegetali, ha natura programmatoria e di indirizzo, è finalizzata a orientare l'evoluzione della rete logistica e distributiva del settore florovivaistico, senza introdurre obblighi giuridicamente vincolanti di realizzazione di infrastrutture né prevedere interventi diretti a carico delle amministrazioni pubbliche e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto del fatto che la predetta attività, avente carattere eminentemente amministrativo, rientra nelle competenze istituzionali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e può pertanto essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

alla luce del fatto che l'articolo 8 dello schema di decreto in esame, nella sua attuale formulazione, non prevede interventi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non si è reso necessario impiegare le risorse di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 102 del 2024, come modificata dall'articolo 14-*ter* del decreto-legge n. 38 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 2026, fermo restando che, qualora si intendessero destinare risorse volte all'erogazione di contributi a favore degli operatori economici per la realizzazione di interventi di adeguamento logistico nei mercati all'ingrosso individuati come strategici per la filiera florovivaistica, ai relativi oneri si dovrà provvedere nei limiti delle risorse stanziate dal citato articolo 4, comma 2, della legge n. 102 del 2024;

in tale ambito, risulterebbe adeguato destinare agli interventi di cui all'articolo 8, una autorizzazione di spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, che dovrebbero essere finalizzati all'erogazione di contributi a favore degli operatori economici per la realizzazione di interventi di adeguamento logistico nei mercati all'ingrosso individuati come strategici per la filiera florovivaistica;

la disposizione di cui all'articolo 10, che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche da inserire nell'ambito dei Complementi per lo Sviluppo Rurale (CSR), si attua nell'ambito delle risorse già assegnate ai medesimi CSR, finanziati con fondi di provenienza nazionale e dell'Unione europea già programmati per il periodo di riferimento, mediante utilizzo di risorse già allocate per la realizzazione di interventi esistenti, i quali, nell'ambito della programmazione regionale, sono caratterizzati da margini di flessibilità gestionale e finanziaria, che consentono alle autorità di gestione di riallocare risorse tra interventi affini, in funzione delle priorità settoriali emergenti, di rimodulare le dotazioni finanziarie di specifiche azioni, nel rispetto delle procedure di modifica dei programmi previste dalla normativa dell'Unione europea, nonché di orientare in maniera più mirata le risorse

già disponibili verso le finalità indicate dalla disposizione;

l'articolo 12 dello schema di decreto in esame, nella sua attuale formulazione, non prevede interventi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la disposizione configura il Piano nazionale del settore florovivaistico quale strumento programmatico e strategico di indirizzo delle politiche di settore, che si limita a orientare l'utilizzo di strumenti e risorse già esistenti, e, pertanto, le azioni ricomprese nel Piano sono prevalentemente individuate in termini di indirizzi, priorità e linee di intervento, e risultano, in larga parte, attuabili dagli operatori economici del settore, nell'ambito delle ordinarie dinamiche di mercato, nonché dalle amministrazioni competenti, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

alla luce di tale formulazione della disposizione, non si è reso necessario impiegare le risorse di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 102 del 2024, come modificata dall'articolo 14-*ter* del decreto-legge n. 38 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 2026, fermo restando che, qualora si intendessero destinare risorse aggiuntive al finanziamento delle principali linee di intervento individuate dal Piano, ai relativi oneri si dovrà provvedere nei limiti delle risorse stanziate dal citato articolo 4, comma 2, della legge n. 102 del 2024;

in tale ambito, risulterebbe adeguato destinare agli interventi di cui all'articolo 12, una autorizzazione di spesa pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, che dovrebbe costituire una leva iniziale idonea a innescare investimenti pubblici e privati e a integrare interventi già programmati a legislazione vigente;

dalle attività di predisposizione e gestione del sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore florovivaistico, che l'articolo 13 demanda all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le predette attività sono riconducibili alle funzioni ordinariamente svolte dal medesimo Istituto, che già opera quale ente di riferimento per la raccolta, elaborazione e diffusione di dati economici e di mercato nel settore agricolo e agroalimentare e le modalità attuative della disposizione potranno essere calibrate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 13, comma 2, chiamato a definire il numero e l'elenco delle specie florovivaistiche oggetto di rilevazione;

dalle disposizioni dell'articolo 15, in materia di attività di germinazione e certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, da un lato, tali attività si collocano integralmente nell'ambito delle funzioni istituzionali che l'articolo 2, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo n. 386 del 2003 già attribuisce alle regioni e alle province autonome, le quali dispongono, nell'ambito dei propri bilanci, di risorse destinate allo svolgimento delle attività di controllo, certificazione e supporto tecnico nel settore forestale e, dall'altro, la concreta organizzazione delle attività, ivi inclusa la scelta di eventuali soggetti cui delegare l'espletamento delle funzioni previste dal decreto, sotto la loro autorità e controllo, nonché la determinazione delle modalità operative di svolgimento delle funzioni, è rimessa alle stesse regioni e alle province autonome, che possono avvalersi dei margini di flessibilità gestionale e organizzativa già previsti a legislazione vigente per garantire un efficace svolgimento dei rispettivi compiti;

dalle disposizioni di cui all'articolo 16, che attribuiscono alle regioni la facoltà di promuovere interventi di messa a dimora di alberi per finalità forestali e ornamentali, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che interventi riconducibili a tali finalità risultano già previsti nell'am-

bito della Strategia forestale nazionale, che include azioni specifiche volte sia all'incremento della superficie forestale sia allo sviluppo del verde urbano e periurbano, e che ulteriori risorse possono derivare dall'integrazione con programmi regionali, inclusi i Complementi per lo sviluppo rurale, nonché da altre iniziative nazionali, fermo restando che l'articolo 16 configura una mera facoltà attribuita alle regioni, che resta comunque subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie nei bilanci regionali e alla programmazione degli strumenti esistenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

qualora in sede di adozione definitiva del provvedimento, alla luce dei pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia, si intendano destinare risorse aggiuntive agli interventi previsti dagli articoli 8 e 12 dello schema di decreto in esame, sia previsto che al loro finanziamento si provveda nei limiti delle risorse complessivamente indicate dall'articolo 4, comma 2, terzo periodo, della legge n. 102 del 2024, come modificato dall'articolo 14-*ter* del decreto-legge n. 38 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 2026, assicurando che gli interventi siano modulabili nell'ambito delle predette risorse ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 12.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
Atto n. 404.
(Rilievi alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 17 giugno 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in ordine alle richieste di chiarimento formulate nella seduta dello scorso 17 giugno, fa presente che agli adempimenti connessi alla tenuta e alla gestione in forma informatizzata dell'elenco dei componenti della commissione, nominata dal Consiglio nazionale forense, cui è demandata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, l'organizzazione e la valutazione della prova scritta e orale per la conversione del titolo di avvocato specialista nel settore di diritto commerciale e societario, nei casi previsti dal medesimo comma 2, si provvederà a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, utilizzando, in particolare, le risorse iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, alla Missione 6, Programma 1.4 « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria », Azione 9 « Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile », che reca stanziamenti pari a 2.302.765 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.

Assicura inoltre che la conversione del titolo di avvocato specialista nel settore di diritto commerciale e societario nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 4, non comporta l'istituzione di nuove procedure di esame o di verifica a carico del Ministero

della giustizia e, pertanto, dalla predetta disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista (Atto n. 404);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

agli adempimenti connessi alla tenuta e alla gestione in forma informatizzata dell'elenco dei componenti della commissione, nominata dal Consiglio nazionale forense, cui è demandata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, l'organizzazione e la valutazione della prova scritta e orale per la conversione del titolo di avvocato specialista nel settore di diritto commerciale e societario, nei casi previsti dal medesimo comma 2, si provvederà a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, utilizzando, in particolare, le risorse iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, alla Missione 6, Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria", Azione 9 "Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile", che reca stanziamenti pari a 2.302.765 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028;

la conversione del titolo di avvocato specialista nel settore di diritto commerciale e societario nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 4, non comporta l'istituzione di nuove procedure di esame o di verifica a carico del Ministero della giustizia e, pertanto, dalla predetta disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

rilevata l'esigenza di modificare la formulazione dell'articolo 3, al fine di uniformarla a quella più comunemente utilizzata nella prassi,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 3, comma 1, le parole: "non derivano" siano sostituite dalle seguenti: "non devono derivare" ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026.
C. 2850 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge C. 2850 ha ad oggetto la ratifica e l'ordine

di esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026. Nel segnalare che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, osserva che esso è costituito di quattro articoli e reca all'articolo 3 una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero disegno di legge e che l'Accordo di cui si dispone la ratifica si compone complessivamente di diciannove articoli e di un Allegato.

Nel rinviare, per maggiori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che le disposizioni del provvedimento non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.

Propone quindi di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

C. 2735 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, Tremaglia, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il disegno di legge C. 2735, collegato alla manovra finanziaria e approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, reca la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Nel segnalare che il testo originario del provvedimento era corredato di relazione tecnica e che sul testo approvato dal Senato, il Governo ha trasmesso la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, evidenzia che, alla Camera, il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Cultura, che non vi ha introdotto modificazioni, e che il testo è ora all'esame dell'Assemblea.

Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

A tale riguardo, rileva che l'articolo 1, modificato dal Senato, reca specifiche novelle alla legge n. 240 del 2010 in materia di requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari. In particolare, sostituendo con un nuovo testo l'articolo 16 della citata legge, viene modificata la procedura per l'ingresso nei ruoli con la ridefinizione del quadro dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni di professore di prima e di seconda fascia. Evidenzia, altresì, che il nuovo testo della disposizione in parola non disciplina più, per ciascun settore concorsuale, la Commissione unica nazionale per le procedure di abilitazione, la cui istituzione, nell'assetto vigente, è prevista senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a valere sulle disponibilità di bilancio degli atenei, con la prescrizione che la partecipazione ai lavori della stessa non deve dar luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità. Segnala che il successivo articolo 17-*bis*, introdotto dal comma 2, e le modifiche apportate dal comma 3 all'articolo 18 e dal comma 4 all'articolo 24 fanno infatti riferimento all'istituzione di Commissioni giudicatrici locali competenti nella nuova procedura di valutazione. Ciò stante, premesso che il riferimento a questi nuovi organismi non sembra essere disposto in modo sistematico all'interno della disciplina in riferimento, ma appare di contenuto del tutto incidentale, evidenzia che le citate disposi-

zioni introdotte dal comma 2 e le modifiche apportate dai commi 3 e 4 non recano le analoghe prescrizioni di neutralità finanziaria previste nell'assetto vigente con riguardo alla Commissione unica nazionale. Sul punto, rileva che la relazione tecnica, nel riferire la non onerosità delle novelle, afferma che ai componenti delle Commissioni giudicatrici locali non spettano rimborsi e/o compensi ad alcun titolo erogati, fatto salvo l'eventuale pagamento delle spese di missione in favore dei professori esterni, che potranno essere rimborsate a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci degli Atenei.

Al riguardo, pur considerato che il provvedimento in esame appare corredato dalla generale clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, ritiene che andrebbe chiarita la portata applicativa delle novelle introdotte al fine di consentire l'effettiva verifica della non onerosità delle stesse. La richiesta appare opportuna, a suo avviso, dato che nell'assetto vigente, per espressa previsione normativa, come detto, viene prescritta l'invarianza finanziaria della disciplina, escludendo la corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità, laddove con riferimento alle novelle introdotte, la sola relazione tecnica esclude, senza alcun riscontro sul testo, il pagamento di rimborsi e compensi, prefigurando, altresì, l'attribuzione di misure indennitarie di missione a valere sui bilanci degli atenei.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 *(vedi allegato)*, già trasmessa alla Camera dei deputati.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, anche alla luce degli elementi contenuti nella relazione tecnica aggiornata, conferma che, analogamente a quanto già avviene per le procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24 della legge n. 240 del 2010, in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti di ateneo, i componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 17-*bis* della medesima legge n. 240 del 2010, inserito dall'articolo 1, comma 2, non fruiranno di rimborsi o compensi ad alcun titolo erogati, fatto salvo l'eventuale pagamento delle spese di missione in favore dei professori non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo che bandisce la procedura, che potranno essere rimborsate secondo le modalità previste dalle singole università, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, e, in ogni caso, a valere sulle risorse disponibili nei relativi bilanci, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 4 del provvedimento in esame.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2735, approvato dal Senato della Repubblica, recante la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che, analogamente a quanto già avviene per le procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24 della legge n. 240 del 2010, in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti di ateneo, i componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 17-*bis* della medesima legge n. 240 del 2010, inserito dall'articolo 1, comma 2, non fruiranno di rimborsi o compensi ad alcun titolo erogati, fatto salvo l'eventuale pagamento delle spese di missione in favore dei professori non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo che bandisce la procedura, che potranno essere rimborsate secondo le modalità previste dalle singole università, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, e, in ogni caso, a valere sulle risorse disponibili nei relativi bilanci, nel rispetto della clausola di inva-

rianza finanziaria recata dall'articolo 4 del provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere sul testo del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento Piccolotti 1.3, che incrementa la dotazione del Fondo di finanziamento ordinario delle università di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029 per il reclutamento di professori universitari e ricercatori, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo per interventi strutturali di politica economica utilizzato con finalità di copertura sembra recare le occorrenti disponibilità, ritiene necessario che il Governo assicuri che la riduzione del citato Fondo non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Inoltre, con riferimento alle proposte emendative Caso 1.42 e Giachetti 2.3 ritiene, in primo luogo, necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalle medesime proposte.

In merito ai profili attinenti alla copertura finanziaria, nel rilevare che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, tanto il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 utilizzato a copertura dall'emendamento Caso 1.42, quanto il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, utilizzato dall'emendamento Giachetti 2.3, al momento recano per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, reputa tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto, da un lato, a verificare la sussistenza delle risorse anche per le annualità successive e, dall'altro, a escludere che dalla riduzione dei medesimi Fondi possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle relative risorse.

Segnala, invece, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento Piccolotti 1.3, segnalando l'inidoneità della copertura finanziaria individuata, in quanto il Fondo per interventi strutturali di politica economica non reca, in via permanente, le disponibilità necessarie ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri previsti dalla proposta medesima a decorrere dall'anno 2029.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Caso 1.42 e Giachetti 2.3, in quanto, da un lato, l'onere stimato dalle predette proposte emendative, ad una prima valutazione, non appare congruo per le finalità espresse dalle stesse e, dall'altro, le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle medesime proposte emendative risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi già programmati dal Governo e ritenuti prioritari.

Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), pur rilevando che le proposte emendative sulle

quali la sottosegretaria ha espresso parere contrario non sono state presentate da deputati del gruppo del Partito Democratico, ritiene necessario segnalare come ancora una volta si ponga il tema, ripetutamente dibattuto in questa Commissione, relativo alla necessità che il Governo fornisca un quadro aggiornato e dettagliato in ordine agli interventi normativi programmati o in via di programmazione da parte dell'Esecutivo stesso a valere sulle risorse sia del Fondo per interventi strutturali di politica economica sia del Fondo per le esigenze indifferibili.

Nel ricordare alla sottosegretaria come la predetta richiesta sia stata ripetutamente formulata già dall'inizio dell'anno corrente, auspica che tali elementi conoscitivi possano essere forniti al più presto alla Commissione, così da permettere ai gruppi di opposizione di presentare iniziative legislative che non siano destinate ad incontrare, per tali motivazioni, un parere contrario da parte del Governo.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2735, approvato dal Senato della Repubblica, recante la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, contenuti nel fascicolo n. 1,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.3, 1.42 e 2.3, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

La seduta termina alle 13.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.05.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».
Doc. CCXLVII, nn. 1 e 2.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».
Doc. CCXLVII, nn. 3 e 4.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».
Doc. CCXLVII, nn. 5 e 6.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».

Doc. CCXLVII, nn. 7 e 8.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di intesa, rinviato nella seduta del 19 giugno 2026.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel sottolineare la particolare rilevanza, anche sul piano sistematico, degli schemi di intesa all'esame della Commissione, fa presente che in questa sede intende rivolgere al Governo talune specifiche richieste di approfondimento, che specificano e integrano quelle già formulate dalla relatrice nella seduta dello scorso 19 giugno, al fine di consentire ai competenti uffici ministeriali di svolgere i necessari approfondimenti in vista dell'elaborazione degli elementi di risposta, che auspica possano essere resi disponibili alla Commissione con un congruo anticipo rispetto all'espressione dei rilievi di competenza.

In tale contesto, segnala, in primo luogo, come le relazioni tecniche allegate agli schemi di intesa in esame non rispondano alle finalità proprie di tali documenti, in quanto si limitano a dichiarare la neutralità finanziaria delle disposizioni contenute nei predetti schemi, senza tuttavia fornire adeguati elementi di dettaglio che permettano di verificare la predetta neutralità finanziaria, sia con riferimento ai bilanci regionali, sia con riferimento al bilancio dello Stato. In proposito, tenuto conto del fatto che gli schemi di intesa in esame attribuiscono comunque nuove competenze alle regioni interessate, ritiene necessario che tali elementi di maggior dettaglio siano messi a disposizione della Commissione così da poter valutare l'effettiva neutralità finanziarie delle disposizioni contenute negli schemi di intesa.

Ritiene inoltre necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine al rapporto delle disposizioni previste dagli schemi di intesa in esame con in vincoli derivanti dalla nuova *governance* economica europea, con particolare riferimento alla traiettoria dell'indicatore di spesa netta, dal momento che l'utilizzo da parte delle regioni che hanno sottoscritto le intese di risorse che a legislazione vigente non possono essere utilizzate dalle medesime regioni potrebbe determinare l'esigenza di comprimere in modo corrispondente la capacità di spesa delle altre regioni.

Segnala altresì come gli schemi di intesa in esame prevedano espressamente, da un lato, la promozione di forme di previdenza complementare e integrativa da parte delle regioni interessate e, dall'altro, l'istituzione e la gestione di fondi sanitari integrativi. In proposito, nel rilevare che la promozione dei predetti istituti appare suscettibile di ampliare la platea dei soggetti aderenti agli stessi e che tale ampliamento costituisce un'espressa finalità delle intese sottoscritte, ritiene che ciò possa determinare oneri per il bilancio dello Stato, in termini di minori entrate, connessi al regime fiscale agevolato riconosciuto tanto alle forme di previdenza complementare e integrativa quanto ai contributi versati ai fondi sanitari integrativi.

Inoltre, con riferimento alla possibilità per le regioni interessate dagli schemi in esame di individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali da porre a carico del proprio bilancio, chiede di chiarire rispetto a quali elementi tale facoltà si differenzi da quella già riconosciuta, a legislazione vigente, per tutte le regioni ai sensi dell'articolo 8-*sexies*, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Con riferimento infine all'istituzione, prevista dagli schemi di intesa in esame, di Commissioni paritetiche Stato-Regione-Autonomie locali, in analogia con quanto già previsto dalla legge n. 86 del 2024 recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, chiede alla rappresentante

del Governo di fornire elementi informativi circa il ruolo che dovrà essere attribuito a tali organi, tenuto conto che alle Commissioni medesime, a differenza di quanto previsto dalla richiamata legge n. 86 del 2024 con riferimento alla Commissione ivi istituita, non sembrano essere attribuite funzioni relative alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa e alle conseguenti regolazioni finanziarie.

Nel sottolineare quindi come sulle predette questioni, così come sulle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, sia necessario che vengano forniti elementi di dettaglio da parte del Governo, ribadisce la richiesta che tali elementi possano essere forniti ai componenti della Commissione in anticipo rispetto alla seduta nella quale si procederà all'espressione dei rilievi di competenza, così da consentire di effettuare gli opportuni approfondimenti.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel prendere atto delle richieste formulate dalla deputata Guerra, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto degli schemi di intesa ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

ALLEGATO

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Il disegno di legge interviene sul vigente sistema di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sulle procedure, strettamente connesse, per la chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato di cui agli articoli 18 e 24 della medesima legge.

Le modifiche legislative proposte sono il frutto della sintesi delle proposte elaborate nell'ambito del Gruppo di Lavoro, istituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 20 settembre 2024, n. 1591.

Nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 16, comma 1, prevede l'introduzione di un sistema mediante cui saranno puntualmente individuati e definiti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), sentito il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), requisiti specifici, distinti per gruppo scientifico-disciplinare e, per ciascuno di essi, per la prima e per la seconda fascia, fissando *ex ante,* come condizione di accesso alla docenza universitaria di prima e di seconda fascia, i requisiti di produttività e qualificazione scientifica a livello nazionale. Tali requisiti sono soggetti a un periodico aggiornamento temporale, di cui una prima volta, dopo due anni dalla individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni.

In tal modo, si consentirà di ovviare alla crescente disomogeneità del sistema ASN tra i singoli Atenei, verificatasi nel corso degli ultimi anni, che ha comportato, tra l'altro, un'asimmetria nelle procedure di giudizio e di valutazione degli aspiranti docenti nel territorio nazionale e ha dato luogo a numerosi contenziosi, con un aggravio dei procedimenti e dei costi anche a spese della finanza pubblica.

A tal proposito, si riportano, di seguito, le tabelle riepilogative recanti una rappresentazione dei dati statistici del contenzioso riferito ai procedimenti di Abilitazione Scientifica Nazionale e alle procedure di reclutamento di professori e di ricercatori a tempo determinato (Fonte: *Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa presso il Segretariato generale del Consiglio di Stato*). I dati forniti corrispondono ai procedimenti definiti con sentenza o sentenza breve, depositati dall'anno 2013 all'anno 2024.

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE				
ANNO	**Ricorsi depositati per anno (TAR Roma)**	**Provvedimenti pubblicati per anno (TAR Roma)**	**Ricorsi depositati per anno (Consiglio di Stato)**	**Provvedimenti pubblicati per anno (Consiglio di Stato)**
2013	1			
2014	1001	133	3	
2015	149	479	59	16
2016	83	380	46	35
2017	198	187	26	42
2018	297	147	34	29
2019	121	293	31	22
2020	102	118	25	19
2021	132	194	29	21
2022	71	89	14	53
2023	95	75	4	30
2024	21	143	8	9
TOTALE	**2271**	**2238**	**279**	**276**

RECLUTAMENTO PROFESSORI				
ANNO	**Ricorsi depositati per anno (TAR)**	**Provvedimenti pubblicati per anno (TAR)**	**Ricorsi depositati per anno (Consiglio di Stato)**	**Provvedimenti pubblicati per anno (Consiglio di Stato)**
2013	2			
2014	2	2		
2015	1			
2016		1	1	
2017			2	
2018	6	3	1	2
2019		3	1	1
2020	4	1		2
2021	7	7	3	
2022	5	6		3
2023	4	5	3	1
2024	1	4	2	4
TOTALE	**32**	**32**	**13**	**13**

RECLUTAMENTO RICERCATORI				
ANNO	**Ricorsi depositati per anno (TTAARR (TAR)**	**Provvedimenti pubblicati per anno (TAR)**	**Ricorsi depositati per anno (Consiglio di Stato)**	**Provvedimenti pubblicati (Consiglio di Stato)**
2013	7		4	1
2014	9	8	9	1
2015	5	5	2	7
2016	3	6	3	1
2017	9	5	1	2
2018	27	10	5	6
2019	18	17	8	2
2020	13	21	4	6
2021	12	14	6	6
2022	11	12	4	8
2023	10	16	5	8
2024	2	11	2	5
TOTALE	**126**	**125**	**53**	**53**

Dalle tabelle emerge l'enorme mole di contenzioso (2271 ricorsi) generato dal sistema di ASN a decorrere dalla sua entrata a regime sino ad oggi. A tale tipologia di contenzioso si sono spesso aggiunti i contenziosi relativi alle procedure di reclutamento avviate dalle Università a livello locale. Il tutto con conseguenze particolarmente pregiudizievoli per la certezza dei tempi e degli esiti, con conseguenze negative non soltanto per i diritti degli interessati, ma anche delle università, dell'offerta formativa e, in ultima analisi, degli studenti.

Pertanto, l'intervento normativo proposto, che riduce le due fasi delle procedure attualmente previste ad una sola (procedura di reclutamento ad opera delle sole Commissioni locali), ha anche lo scopo di deflazionare il cospicuo contenzioso al quale si è assistito nel corso dell'ultimo decennio.

La procedura prevista dispone l'utilizzo di una piattaforma informatica, predisposta dal MUR, sulla quale i candidati potranno auto-dichiarare il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli universitari ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento.

Differentemente dal sistema ASN, il nuovo modello di autodichiarazione non produrrà un certificato, un patentino o altro tipo di esito documentale, ma costituirà unicamente lo strumento per lo svolgimento delle procedure locali, seppure alla luce dei nuovi (e più elevati ed uniformi) requisiti di partecipazione.

Al fine di tutelare, in ogni caso, l'autonomia universitaria nella gestione del rispettivo sistema di reclutamento, in linea con il dettato costituzionale, spetterà poi alle commissioni locali delle singole università, nell'ambito delle procedure di reclutamento, l'effettiva verifica della sussistenza dei predetti requisiti, ai fini della partecipazione alle procedure di concorso per la chiamata a professore di prima e seconda fascia.

Alla luce di quanto sopra riportato, il caricamento della documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte dei candidati, mediante autodichiarazione, sarà sistematizzata, con gli opportuni adattamenti tecnici e con l'implementazione di funzionalità aggiuntive, utilizzando la piattaforma informatica già attualmente utilizzata per il sistema ASN, gestita dal Ministero dell'università e della ricerca e dalla sua società *in house* CINECA che, ad oggi, a titolo esemplificativo, consente - mediante il collegamento attivo con i singoli siti delle università – di simulare il possesso delle cosiddette mediane.

Al fine di fornire una fotografia della gestione delle procedure e dei percorsi dell'abilitazione scientifica nazionale vigente, si riportano, di seguito, i dati concernenti la tornata ASN 2021-2023 e la tornata ASN 2023-2025.

A seguito della tornata ASN 2021-2023 (6 quadrimestri di presentazione delle domande nel periodo di tempo intercorrente tra il 31 maggio 2021 e il 7 giugno 2023), sono pervenute, tramite la piattaforma CINECA, complessivamente un numero pari a 38.377 domande di abilitazione (di cui 13.156 nel solo VI quadrimestre), pari ad una media di circa 1.600 domande da esaminare al mese.

Relativamente alla tornata ASN 2023-2025 (6 quadrimestri di presentazione delle domande nel periodo di tempo intercorrente tra il 2 novembre 2023 e il 10 novembre 2025) sono pervenute complessivamente un numero pari a n. 38.088 domande di abilitazione.

Tenuto conto che, nella tornata ASN 2023-2025, per ogni quadrimestre, viene fatto un solo scarico di dati per tutti i candidati in un'unica data, lo stanziamento di risorse previsto a carico dell'Amministrazione, a quadrimestre, è pari ad euro 8.000 per "*SCOPUS*" e a euro 20.000 per "Clarivate". Il database "SCOPUS" rappresenta una banca dati citazionale di riferimenti bibliografici, *abstract* e dati bibliometrici riguardanti pubblicazioni di carattere scientifico, tecnico, medico e sociale.

A tali importi si deve aggiungere il costo di *webservice* che consente ai candidati, in fase di presentazione della loro domanda, di verificare le proprie pubblicazioni. Il costo annuale di tale servizio è pari ad euro 18.000 per SCOPUS e euro 25.000 per Clarivate. Allo stato attuale, l'autorizzazione di spesa prevede un costo complessivo per le banche dati per la tornata ASN 2023-2025 pari a euro 226.000, di cui euro 76.000 (40.000 + 36.000) per SCOPUS ed euro 150.000 (100.000 + 50.000) per Clarivate.

I costi complessivi da sostenere possono ritenersi coerenti con gli importi attualmente stanziati a legislazione vigente dal MUR a favore del consorzio Cineca.

L'invarianza finanziaria, inoltre, è assicurata dai minori costi derivanti dal nuovo meccanismo che si limita al mero caricamento di dati sulla piattaforma e non più alla gestione di una complessa procedura tesa alla valutazione dei candidati ai fini del rilascio dell'abilitazione scientifica nazionale.

Al fine di fornire un quadro riassuntivo relativo alla quantificazione finanziaria e delle risorse utilizzate nelle ultime annualità (2021-2024) dei costi sostenuti dal Consorzio Cineca, relativamente ai costi di gestione, manutenzione, servizi di *Help Desk*, nonché ai costi aggiuntivi terzi e di consulenza a supporto della piattaforma ASN, si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa, in cui si evidenziano le singole voci di spesa, distinte per tipologia, anno e descrizione.

VOCE DI COSTO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Conduzione Applicativa	*ASN 2021-2023 e passate edizioni*		173.619,70	73.608,95		**247.228,65**
	ASN 2023-2025 e passate edizioni				89.856,33	**89.856,33**
Costi Terzi	*ASN 2021-2023*	8.000,00	121.157,07			**129.157,07**
	ASN 2021-2023 e passate edizioni		12.624,49	73.325,20	66.671,60	**152.621,29**
	ASN 2023-2025 e passate edizioni				47.596,76	**47.596,76**
Help Desk	*ASN 2018-2020*	6,00				**6,00**
	ASN 2021	3.234,00				**3.234,00**
	ASN 2021-2023 e passate edizioni		6.360,00	7.488,00	6,00	**13.854,00**
	ASN 2023-2025 e passate edizioni			15,00	9.392,00	**9.407,00**
Manutenzione Adeguativa/ Migliorativa	*ASN 2021*	2.849,83				**2.849,83**
	ASN 2021-2023 e passate edizioni		19.171,20			**19.171,20**
Manutenzione Correttiva	*ASN 2021*	19.851,36				**19.851,36**
	ASN 2012-2013		36.848,64	36.848,64	36.848,64	**110.545,92**
	ASN 2016-2018		39.925,44	39.925,44	39.925,44	**119.776,32**
	ASN 2018-2020		39.925,44	39.925,44	39.969,60	**119.820,48**
	ASN 2021-2023		41.039,04			**41.039,04**
	ASN 2021-2023			41.814,72	44.623,68	**86.438,40**
Manutenzione	*ASN 2021*	33.580,00	7.700,00			**41.280,00**

Evolutiva	*ASN 2021-2023 e passate edizioni*		10.650,00	37.480,00		**48.130,00**
	ASN 2023-2025 e passate edizioni				14.022,67	**14.022,67**
Supporto Consulenziale	*ASN 2021*	81.085,55				**81.085,55**
	ASN 2021-2023 e passate edizioni		84.215,90	86.354,85		**170.570,75**
	ASN 2023-2025 e passate edizioni				81.972,80	**81.972,80**
Team Leader	*ASN 2021-2023 e passate edizioni*		24.615,90	15.474,00		**40.089,90**
	ASN 2023-2025 e passate edizioni				13.608,00	**13.608,00**
TOTALE		**148.606,74**	**617.852,82**	**452.260,24**	**484.493,52**	**1.703.213,32**

Infine, si fa presente che il Ministero dell'università e della ricerca si avvale, con modalità definite mediante convenzione stipulata in data 28 luglio 2023, in vigore dal 14 settembre 2023, del Consorzio Interuniversitario CINECA per la realizzazione di servizi informatici innovativi, in considerazione della natura *in house providing* del Consorzio, ai sensi dell'articolo 9, commi 11-*bis*, *ter* e *quater* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125[1].

La sostenibilità finanziaria della disposizione è confermata anche dal fatto che la stessa procedura informatizzata, precedentemente illustrata ai sensi dell'articolo in esame, verrà effettuata e gestita con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e non verranno, in ogni caso ed in alcun modo, a gravare sulla finanza pubblica con ulteriori oneri aggiuntivi.

In aggiunta, si consideri che i professori ordinari che, secondo le procedure oggi vigenti, sono sorteggiati per le Commissioni nazionali di Abilitazione Scientifica Nazionale, hanno diritto a richiedere l'esonero parziale dalla didattica, ai sensi del vigente articolo 16, comma 3, lettera *g*), della legge n. 240 del 2010.

Ciò ha comportato, nel tempo, un aggravamento nella gestione, nella pianificazione e nella programmazione dell'offerta formativa nel medio-lungo periodo da parte delle università, con conseguenti effetti critici in

[1] L'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha istituito presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, nonché la compiuta e definitiva qualificazione di CINECA quale soggetto avente i requisiti della società *in house providing*, iscritto nell'"*elenco in house*" con Delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1172del 19 dicembre 2018.

relazione ai risultati della didattica e della ricerca, a cui sono strettamente collegate le attribuzioni delle risorse statali (quota FFO) erogate dal MUR alle singole università e le connesse premialità legate agli indicatori di *performance* e di valutazione della qualità formativa.

Il venir meno delle Commissioni nazionali comporterà, dunque, un'evidente semplificazione in termini organizzativi per gli atenei, che potranno meglio programmare, in termini di efficienza e di sostenibilità del sistema universitario nel suo complesso, l'offerta formativa alla luce degli obblighi di docenza del personale in servizio, consentendo, così, alle università di garantire elevati livelli nella qualità della didattica e della ricerca ed evitare diseguaglianze nel sistema formativo e della ricerca.

L'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 16, comma 2, razionalizza i criteri sulla base dei quali saranno individuati i requisiti di produttività e di qualificazione scientifica. La disposizione, si limita a rivedere i criteri che rappresentano la cornice entro la quale saranno poi definiti e dettagliati i requisiti.

L'articolo 1, comma 2, inserisce l'articolo 17-bis alla legge 30 dicembre 2010, n. 240. La disposizione istituisce le liste nazionali nell'ambito delle quali saranno sorteggiati i professori non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo che bandisce la procedura di reclutamento ("membri esterni"), ai fini della formazione delle relative commissioni giudicatrici locali. Tali liste, nelle quali i professori sono inclusi su domanda, sono tenute e aggiornate con cadenza biennale dal Ministero dell'università e della ricerca. Si rimette ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di cui al successivo articolo 1, comma 5, la definizione dei requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste, delle cause di esclusione, nonché delle modalità per lo svolgimento dei sorteggi, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. All'attuazione degli adempimenti relativi alla redazione, alla tenuta e all'aggiornamento delle liste dei professori interessati ad essere sorteggiati si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tale previsione risulta, peraltro, in linea con quanto già avviene in attuazione della disciplina vigente, relativamente alla formazione delle Commissioni nazionali per le procedure dell'ASN, che disciplina l'istituzione per ciascun settore concorsuale di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio dei commissari all'interno di una lista di professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva. Dunque, benché finalizzate a uno scopo parzialmente diverso, esistono già attualmente sia la piattaforma per l'invio delle candidature sia il sito web nel quale sono pubblicati i curricula dei docenti sorteggiabili.

Con l'***articolo 1, commi 3 e 4, sono introdotte nuove regole omogenee per le procedure di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori, mediante novelle, rispettivamente, all'articolo 18 e all'articolo 24 della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240.***

In particolare con il comma 3 si è provveduto ad allineare, dal punto di vista di mero coordinamento normativo, alle disposizioni legislative in vigore il sistema ASN, inserendo la definizione "*gruppi scientifico-*

disciplinari" in luogo di quella, non più vigente, di "*settore concorsuale*", alla luce del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 2 maggio 2024, n. 639, recante «Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari».

A completezza del quadro espositivo, si fa presente che tale provvedimento rientra tra le misure previste nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di competenza MUR, il cui conseguimento ha previsto, oltre alla definizione delle nuove classi per i corsi di laurea triennale e corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, anche l'istituzione dei nuovi Gruppi Scientifici Disciplinari (GSD), che hanno sostituito sia nell'inquadramento, sia per i compiti dei docenti che nei piani di studio, i Settori Scientifico Disciplinari (SSD) e i Settori Concorsuali (SC).

Il superamento del sistema attuale ASN con il conseguente conferimento in capo alle commissioni locali della verifica della effettiva sussistenza dei requisiti stabiliti a livello nazionale richiede un intervento di armonizzazione delle procedure di reclutamento a livello di ateneo, ferma restando l'autonomia garantita dall'articolo 33 della Costituzione, introducendo, al contempo, norme che ne rafforzino in modo significativo la responsabilità per le scelte compiute.

Infine, nell'ottica di considerare l'impatto delle modifiche sulla sostenibilità del sistema universitario nel suo complesso, è stata attentamente valutata la modifica della composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di reclutamento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari.

A tal fine si inseriscono alcuni vincoli nella formazione delle commissioni giudicatrici, che sarà formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, nel rispetto, per quanto possibile, dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, ***di cui un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura il quale può anche non appartenere ai ruoli della università che bandisce, ma essere incardinato in altro ateneo o anche essere stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, e quattro componenti, esterni all'università che ha indetto la procedura, e che hanno richiesto di essere inseriti nell'elenco nazionale dei docenti sorteggiabili.***

Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a meglio dettagliare le modalità e i requisiti per la composizione delle commissioni giudicatrici.

Si rappresenta, infatti, che si tratta di un mero intervento di ridefinizione della composizione delle stesse e che, analogamente a quanto già avviene per le procedure di reclutamento *ex* articoli 18 e 24 della legge n. 240 del 2010, in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti di ateneo, i componenti delle Commissioni giudicatrici locali non fruiranno di rimborsi o compensi ad alcun titolo erogati, fatto salvo l'eventuale pagamento delle spese di missione in favore dei professori non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo che bandisce la procedura (membri esterni), che potranno essere rimborsate secondo le modalità previste

dalle singole università, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, e, in ogni caso, a valere sulle risorse disponibili nei relativi bilanci.

In definitiva, la neutralità finanziaria è assicurata dal fatto che non si novella l'attuale sistema delle procedure di chiamata dei professori e di reclutamento dei ricercatori universitari, ma si tratta di un intervento procedurale che interviene esclusivamente sulla definizione delle modalità di composizione di dette commissioni.

Si dispone, inoltre, una causa di esclusione per i professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, siano già stati componenti di una commissione relativa al medesimo GSD, in modo da assicurare una congrua rotazione all'interno delle commissioni giudicatrici. Al contempo, ispirata alla stessa finalità di assicurare una indispensabile rotazione tra i commissari, si prevede una disciplina derogatoria con un numero ridotto di componenti delle commissioni (tre anziché cinque), in relazione a determinati GSD, nei quali le disponibilità dei possibili commissari potrebbero non essere in numero sufficiente da assicurare una significatività delle operazioni di sorteggio.

La disposizione prevede, altresì, per le procedure di chiamata di professori di prima e di seconda fascia, la necessità di una discussione pubblica dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, delle esperienze didattiche, delle modalità di svolgimento delle stesse, ***nonché dello svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dall commissione*** in modo da rafforzare i meccanismi di trasparenza delle procedure e responsabilizzare i Dipartimenti degli Atenei, titolari, già a legislazione vigente, della decisione sulla proposta di chiamata.

Inoltre, si fissa il principio secondo il quale l'individuazione del candidato più meritevole debba essere rimessa in via esclusiva alla commissione giudicatrice, composta secondo i criteri di armonizzazione richiamati, al fine di assicurare che sia premiato il merito riconosciuto dalla comunità scientifica di riferimento, escludendo che le commissioni possano limitarsi a indicare "rose" di candidati idonei e lasciando poi la discrezionalità ai Dipartimenti in sede di proposta di chiamata.

Oltre all'intervento di armonizzazione delle procedure di reclutamento a livello locale, ulteriore intervento è costituito dalla correlazione del reclutamento effettuato alla valutazione della ricerca, ***svolta dall'ANVUR,*** con conseguenze anche a lungo termine sulla dinamica dei finanziamenti.

A tal fine, il nuovo comma 4-*quater* dell'articolo 18 prevede l'emanazione di linee guida, con decreto ***di natura non regolamentare*** del Ministro dell'università e della ricerca per la valutazione dei vincitori di tutte le procedure di reclutamento, da svolgersi dopo ***tre*** anni dalla presa di servizio e con cadenza biennale per la durata del rapporto di lavoro.

La valutazione dovrà incidere, con modalità che possono essere definite in sede amministrativa, sul computo delle assegnazioni del Fondo per il finanziamento ordinario e del contributo erogato alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge del 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialità e autonomia responsabile.

I soggetti beneficiari dovranno orientare e programmare le proprie attività in maniera innovativa e impiegare le risorse a loro disposizione, assicurando una maggiore coerenza delle spese e una sostenibilità economico-finanziaria. Infatti, il raggiungimento degli obiettivi in tempi brevi (efficacia) con il minor dispendio di risorse umane, strumentali, economiche (efficienza) non può essere assicurato prescindendo da una attenta programmazione e da analisi di sostenibilità delle azioni che si intendono intraprendere.

Tale intervento si collega, d'altra parte, al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 100 del 2 maggio 2025, recante il *nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca,* che prevede l'istituzione di una Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore, che risponde all'esigenza di assicurare una attenta programmazione e ripartizione delle risorse destinate alla formazione superiore, consentendo ai soggetti beneficiari l'impiego consapevole e ottimale dei finanziamenti attribuiti.

Alla luce di quanto riportato, gli interventi previsti saranno assicurati compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente.

Quanto all'articolo 1, comma ***4***, in un'ottica di armonizzazione delle procedure di reclutamento, ancorché nel rispetto delle peculiarità proprie delle differenti procedure di reclutamento, si è provveduto a modificare anche l'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, concernente il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, pur con alcuni opportuni adattamenti.

La lettera a) modifica il comma 1-bis, del citato articolo 24 prevedendo che le università vincolano almeno un quarto (anziché un terzo) delle risorse previste per la copertura dei posti da ricercatore universitario a tempo determinato c.d. **tenure-track** ***in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando. Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.***

La lettera *b*) modificando il comma 2 dell'articolo 24 prevede che si applichino alle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori universitari gli stessi principi previsti dal novellato articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), precisando che le suddette commissioni saranno composte da tre professori, di cui almeno ***due*** di prima fascia. ***Un componente è individuato dall'università che ha indetto la procedura (scegliendo anche tra i docenti non appartenenti ai propri ruoli o tra coloro che sono incardinati in altro ateneo o all'estero), afferente al GSD, e due esterni sorteggiati, sempre secondo le modalità previste dal nuovo articolo 17-bis e dal menzionato decreto ministeriale.*** Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a meglio dettagliare i requisiti per la composizione delle commissioni giudicatrici.

L'articolo 1, comma 5 prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca siano definiti i requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste di cui all'articolo 17-bis della legge n. 240 del 2010,

introdotto dal comma 2, le cause di esclusione di cui al comma 3 e le modalità per lo svolgimento dei sorteggi.

L'articolo 1, comma 6, introduce la possibilità per la Libera Università di Bolzano di coprire i posti di professore di prima e di seconda fascia mediante procedure di chiamata diretta, limitatamente alle posizioni correlate a insegnamenti in lingua tedesca, finalizzate a garantire e potenziare l'offerta didattica plurilingue dell'ateneo. Al contempo, si prevede che l'università possa utilizzare la descritta procedura entro il limite del dieci per cento dei professori di prima e di seconda fascia in servizio alla data del 31 dicembre 2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 125, della legge n. 127 del 1997 (che già consente la chiamata diretta dall'estero di professori di prima e di seconda fascia, nonché di ricercatori entro il limite del settanta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica). Gli interventi previsti saranno assicurati compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente dell'ateneo non statale.

Quanto all'articolo 1, comma 7, si tratta di modifiche di coordinamento normativo agli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter, 15, comma 2, e 23, comma 2, della legge n. 240 del 2010 che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 del presente disegno di legge stabilisce specifiche azioni a sostegno della mobilità interuniversitaria e internazionale, anche al fine di migliorare in modo significativo l'indice relativo ai professori reclutati dall'esterno, prevedendo un adeguamento delle norme vigenti a favore della mobilità, un incremento del numero effettivo di professori che ciascun Ateneo deve reclutare dall'esterno, nonché un conseguente adeguamento delle forme di incentivazione all'interno del finanziamento ordinario.

La disposizione mira a facilitare il trasferimento interateneo dei docenti universitari. Si prevede, pertanto, che, con l'assenso dell'interessato e delle università coinvolte, è possibile il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, purché l'ateneo destinatario del trasferimento soddisfi le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con riferimento all'anno 2024, sono 48 su 67 le università statali che soddisfano tale condizione di sostenibilità economico-finanziaria.

Agli oneri derivanti dall'acquisizione del personale trasferito si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente

Con riferimento agli Atenei mittenti, la cessazione della posizione oggetto di trasferimento sarà calcolata come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del* turn over *specifiche di quel determinato Ateneo.

Al fine di fornire un quadro generale, si riporta, di seguito, il prospetto di sintesi dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato reclutati secondo le vigenti disposizioni sulla mobilità interateneo.

Professori e ricercatori TI università statali in servizio al 31 luglio 2025 reclutati ai sensi dell'articolo 7 della legge 240/2010			
Anno assunzione	**Articolo 7 comma 3**	**Articolo 7 commi 5-*bis* e 5-*ter***	**TOTALE**
2016	47		47
2017	46		46
2018	49		49
2019	44		44
2020	47		47
2021	92		92
2022	103	3	106
2023	80	29	109
2024	54	37	91
2025	24	5	29
Totale complessivo	**586**	**74**	**660**

Attualmente, i professori e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso gli Atenei statali sono complessivamente n. 47.921, di cui n. 660 reclutati con procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 240 del 2010 (1,38% del totale) e n. 74 reclutati ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della suddetta legge ovvero pari allo 0,15% del totale dei docenti.

Le procedure di mobilità interuniversitarie dei docenti sono disciplinate dagli articoli 7, comma 3 (scambio fra Atenei) e commi 5-bis e 5-ter (chiamata su progetto), dall'articolo 18, comma 1 (chiamata per concorso esteso a qualunque figura, incluse quelle esterne), comma 4 (chiamate riservate a esterni per una quota non inferiore al 20% dei posti disponibili) e comma 4-ter (chiamate di prima fascia riservate a esterni, che non siano già ordinari) della legge n. 240 del 2010 e avvengono a invarianza di costi per il sistema universitario, in particolare per le procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

Al fine di incentivare ulteriormente la mobilità, nei decreti ministeriali di programmazione finanziaria adottati successivamente all'entrata in vigore della riforma, potranno essere previsti specifici interventi iin favore degli Atenei "cedenti" facoltà assunzionali.

L'articolo 3 detta le disposizioni transitorie e finali, necessarie per assicurare la continuità delle procedure locali in corso all'entrata in vigore del provvedimento nonché al fine di chiarire la perdurante validità delle abilitazioni già conseguite nel sistema precedente, sino al termine previsto dalla disciplina previgente applicabile.

Si rappresenta, infine, che relativamente all'articolo in esame, limitandosi a disciplinare in via transitoria l'applicazione delle regole vigenti del sistema di abilitazione, fino alla data in vigore del presente provvedimento, lo stesso non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria. In merito a tale previsione, occorre ribadire che gli interventi proposti saranno attuati nell'ambito della autonomia delle singole università, che continueranno a determinare il numero delle posizioni attivabili all'interno della rispettiva programmazione, nonché delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, sulla base ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già in vigore.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

12/03/2026 *Daria Perrotta*